

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 7 marzo 2017

Sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

**(2484) Deputato QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti**, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

richiamato il parere dalla Commissione sul testo del disegno di legge, espresso il 26 ottobre 2016;

ricordato che il provvedimento è diretto a stabilire una disciplina relativa alla fornitura dei servizi della rete *internet*, con la finalità di tutelare la libertà di concorrenza e la libertà di accesso da parte degli utenti;

ribadito che il regolamento (UE) 2015/2120, sull'accesso a un'*Internet* aperta, è direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri e che, in base a tale qualità, la Corte di giustizia si è espressa in senso contrario rispetto a norme nazionali che ne riproducano il contenuto, sebbene nella sentenza del 18 settembre 2007 (causa 161/06, Skoma-Lux) la stessa Corte ammette che in particolari situazioni normative nazionali, "la ripetizione di taluni elementi di un regolamento comunitario può ridondare a favore della coerenza delle disposizioni d'attuazione e della sua buona comprensione da parte dei destinatari";

considerato che:

- l'emendamento 1.1 introduce norme specificamente volte a vietare ai fornitori dei servizi di rete, di imporre obblighi di fornitura o noleggio di apparecchiature terminali agli utenti, nonché obblighi relativi ad attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione degli stessi;

- gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 sono diretti a evitare disallineamenti e sovrapposizioni con il regolamento (UE) n. 2015/2120 e con i relativi Orientamenti attuativi, adottati dal BEREC il 30 agosto 2016, data successiva alla conclusione dei lavori della Camera dei deputati sul disegno di legge;

- gli emendamenti 3.4 e 3.5 intervengono sui commi 4 e 5 dell'articolo 3, relativo al caso in cui l'attività di un utente della rete provochi un danno all'integrità e alla sicurezza della rete internet o al servizio del fornitore di reti, ai servizi elettronici o ai terminali di utenti finali;

- l'emendamento 3.6, al fine di evitare l'introduzione di elementi di rigidità nel mercato, subordina l'emanazione di standard di qualità alla previa verifica

---

Al Presidente  
della 8<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

dell'opportunità e della necessità di prevederli, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

- l'emendamento 3.7 conferisce il potere all'Autorità di irrogare sanzioni in caso di violazioni dell'articolo 3;

- l'emendamento 4.1 prevede la soppressione dell'articolo 4 che vieta di vincolare gli utenti sulla possibilità di installare e utilizzare software sul proprio terminale, salvo se serva per il rispetto di norme imperative;

- l'emendamento 4.2 introduce il divieto di distribuire e commercializzare terminali con applicazioni preinstallate a contenuto informativo;

- l'emendamento 5.1 è diretto a rendere meno stringenti gli obblighi informativi degli operatori di rete sulle offerte di accesso limitato non qualificabili come "accesso ad *internet*" e sulle misure temporanee di ostacolo o rallentamento dell'accesso alla rete finalizzate a preservarne l'integrità e il buon funzionamento,

esprime, per quanto di competenza:

- parere contrario sull'emendamento 4.2, in quanto il divieto di distribuire e commercializzare terminali con applicazioni preinstallate a contenuto informativo sembra incidere in modo eccessivo sul principio di libera circolazione delle merci, posto che gli utenti rimangono liberi di non acquistare i terminali in questione;

- e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Valeria Cardinali